

REGISTRATO A ROVIGO IL 17/11/2020
AL N. 1656, SERIE 3

Associazione Genitori Rovigo - ODV



A.G.E. Rovigo - ODV

Via Tommaso Albinoni n.8 - 45100 - Rovigo (Ro)
c.f. 93021320291

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

27 ottobre 2020

Verbale e delibere

I Soci A.Ge. di Rovigo, si sono riuniti in Assemblea straordinaria, nella sala riunioni della Biblioteca del Seminario, sita in Rovigo, Via Sichirollo 74 (g.c.), in data **27 Ottobre 2020** alle ore 18,00 (in seconda convocazione), per trattare il seguente o.d.g.:

1. Adozione nuovo Statuto per adeguamento al D.lgs n. 117/2017;
 2. Conferma incarichi a seguito dell'adozione del nuovo Statuto.
- Varie.

Il Presidente, Francesco Ennio, verifica che sono presenti in seconda convocazione n.22 soci su 48 soci iscritti, e pertanto avvia la trattazione dell'ordine del giorno, affidando a Laura Salvan il compito di Segretario Verbalizzante.

Oggetto n.1: Adozione nuovo Statuto per adeguamento al D.lgs n. 117/2017

Il Presidente premette che anche la nostra Associazione ha la necessità di adeguare al **D.lgs n. 117/2017** "Codice del Terzo Settore", il proprio Statuto con la modalità semplificata **entro la data del 31 ottobre 2020**, così come indicato nell'art. 35 commi 1 e 2 del D.L. "Cura Italia" n. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24.04.2020. La bozza del nuovo Statuto di A.Ge. Rovigo era già stata predisposta l'anno scorso sulla base delle indicazioni e del modello messo a disposizione da A.Ge. nazionale, ma dato il rinvio del termine per adottare tale trasformazione si è preferito attendere al fine di verificare se vi fossero altre disposizioni di legge da applicare.

Il Presidente illustra quindi ai presenti le principali caratteristiche delle O.D.V.

Le organizzazioni di volontariato (ODV) sono enti del terzo settore costituiti in **forma di associazione, riconosciuta o meno**, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente **a favore di terzi** (non necessariamente svantaggiati) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tutti gli Ets possono avvalersi di volontari, ma ODV e Aps (associazioni di promozione sociale) sono gli enti che se ne devono avvalere in modo prevalente per lo svolgimento delle loro attività. La principale differenza tra ODV e Aps è che la prima non svolge attività né esclusivamente né prevalentemente a favore dei propri soci.

A esclusione degli aspetti di seguito specificati, le ODV fanno riferimento alla normativa generale degli Ets costituiti in forma di associazione.

BASE ASSOCIATIVA

Una ODV deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o almeno 3 ODV.

Se questo requisito viene meno, c'è tempo un anno per reintegrare la base associativa o iscriversi in un'altra sezione del registro unico nazionale del terzo settore (Runts). Se il termine non viene rispettato, l'ente viene direttamente cancellato dal Runts.

1

Se un ente si costituisce con un numero inferiore a 7 soci e nel tempo supera tale numero, per poter richiedere l'iscrizione al Runtz come ODV è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere ODV ai sensi della normativa vigente e dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione.

La base associativa può essere costituita anche da altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV.

ATTIVITÀ

Le ODV possono svolgere le seguenti attività:

- ✓ attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente (e caratterizzante);
- ✓ attività diverse in via accessoria e non prevalente;
- ✓ raccolta fondi per le attività di interesse generale;
- ✓ raccolta fondi speciali svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- ✓ gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.

VOLONTARIATO E LAVORO

Le ODV devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti.

Le ODV possono avvalersi di **lavoratori** (dipendenti, autonomi o di altra natura) esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I **componenti degli organi sociali**, invece, non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell'organo di controllo.

AGEVOLAZIONI

Le ODV sono destinatarie di una serie di misure di sostegno.

I crediti delle ODV, inerenti allo svolgimento delle attività di interesse generale, godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore. Il privilegio generale sui beni mobili è una forma di tutela di determinati crediti: questo significa che le ODV hanno un titolo di preferenza rispetto agli altri creditori non privilegiati e quindi di potersi soddisfare prima sul ricavato della vendita dei beni mobili in occasione di espropriazione forzata dei beni, di procedure concorsuali e di conseguente distribuzione del prezzo fra i creditori (purché i beni mobili non siano stati venduti a terzi).

CONVENZIONI

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le Aps e le ODV, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, solo se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Per le attività realizzate in convenzione con enti pubblici è consentito solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Sono escluse tutte le attribuzioni a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso dei costi indiretti deve essere imputato solo alla quota parte relativa all'attività in oggetto della convenzione.

In questo caso, alle ODV si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall'ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.

CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO (CSV)

Le ODV hanno diritto ad avere la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea dei centri di servizio per il volontariato. Inoltre, esprimono almeno un membro nell'Organismo nazionale di controllo (Onc) e due negli Organismi territoriali di controllo (Otc) sui Csv.

OBBLIGHI E DIVIETI

DENOMINAZIONE SOCIALE

Deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV.

L'indicazione illegittima della locuzione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, oppure di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di

Luca F. 2
Stefano F.

volontariato. La pena è il pagamento di una sanzione che va da 2.500 euro a 10.000 euro. Se l'utilizzo è finalizzato ad ottenere l'erogazione di denaro o di altre utilità da parte di terzi, la sanzione è raddoppiata.

RUNTS

Per godere dei benefici previsti dalla normativa, un'ODV deve essere iscritta nell'apposita sezione del Runts. Le ODV già iscritte ai registri territoriali vengono iscritte d'ufficio a quello nazionale: gli enti pubblici provvedono a comunicare i dati in loro possesso fino al giorno precedente all'operatività del registro. Gli uffici del Runts avranno poi 6 mesi di tempo per verificare l'effettivo possesso dei requisiti. Le ODV che verranno così iscritte d'ufficio, nel caso non desiderassero rimanere iscritte nel Runts, dovranno presentare domanda di cancellazione.

Le nuove ODV costituite dopo la operatività del Runts dovranno presentare domanda di iscrizione.

ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti dall'assemblea tra le persone fisiche associate oppure indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere nominato amministratore, un interdetto, inabilitato, fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione di quelli dell'organo di controllo, potrà essere corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nello svolgimento della loro funzione.

Le modifiche di statuto di adeguamento alla nuova normativa (e solo quelle) possono essere votate in assemblea ordinaria.

CONVENZIONI

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le ODV e le Aps, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle ODV, iscritte da almeno sei mesi nel Runts, aderenti ad una rete associativa nazionale, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.

In questo caso, alle ODV si estendono le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dall'ordinamento per le cooperative e i loro consorzi.

Le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

RISORSE ECONOMICHE

Per lo svolgimento e il funzionamento delle attività, le ODV possono avere le seguenti entrate:

- ✓ quote associative;
- ✓ contributi pubblici e privati;
- ✓ donazioni e lasciti testamentari;
- ✓ rendite patrimoniali;
- ✓ raccolte fondi;
- ✓ attività diverse da quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa.

REGIME FISCALE / ASPETTI SPECIFICI

Attività non commerciale

La normativa prevede per tutti gli Ets una serie di attività che vengono considerate non commerciali secondo specifici criteri. Per le **organizzazioni di volontariato e gli enti filantropici** a queste attività se ne aggiungono delle altre che, se svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, **non vengono considerate commerciali**, e sono:

- ✓ vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito, curandone direttamente l'attività;
- ✓ cessione di prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione;
- ✓ somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Attività commerciale

Le misure fiscali per le ODV sono tra le più agevolate. Le ODV possono svolgere in modalità commerciale le loro attività e possedere partita Iva.

Per il calcolo delle imposte dovute è prevista l'opzione per un regime forfettario agevolato.

Runt

3

Donazioni

Solo per le ODV la detraibilità delle erogazioni delle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata. Per quanto riguarda le deduzioni, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, così come gli enti e le aziende.

Imposta di registro

Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV sono esenti dall'imposta di registro. Per le altre agevolazioni si fa riferimento alla normativa generale per gli Ets.

COSTITUZIONE

Possono essere ODV solamente le associazioni, riconosciute e non: prima potevano assumere la forma giuridica che ritenevano più adeguate (tra cui le fondazioni).

BASE ASSOCIATIVA

È stato introdotto un numero minimo di associati, pari a 7 persone o almeno 3 ODV.

ATTIVITÀ SVOLTE

Prima della riforma una ODV poteva essere tale solamente se operava nell'ambito della solidarietà (quindi rivolgendosi ad esempio a soggetti svantaggiati o comunque versanti in condizione di difficoltà). Le ODV possono svolgere attività in uno o più ambiti previsti dal codice del terzo settore, dove sono menzionate anche attività diverse, quali ad esempio quelle culturali o educative. Una ODV, infatti, può perseguire non solo finalità solidaristiche, ma anche civiche e di utilità sociale.

LAVORO

Viene introdotto il limite di lavoratori impiegati (non superiore al 50% del numero dei volontari): con la normativa precedente il limite era fissato al regolare funzionamento dell'ODV oppure al numero occorrente per qualificare o specializzare l'attività svolta. Questo profilo prima era regolato in modo diverso da ogni regione o provincia autonoma.

Libri sociali obbligatori

Per quanto concerne gli adempimenti amministrativi, il CTS non opera alcuna distinzione tra le ODV e la generalità degli ETS. L'art. 15 del CTS, rubricato "Libri sociali obbligatori" è interamente applicabile anche alle ODV e prevede la tenuta dei seguenti libri sociali:

1. libro degli associati o aderenti;
2. Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico);
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
4. Oltre ai suddetti libri, l'art. 17 comma 1 del CTS prevede che tutti gli ETS che si avvalgono di volontari nello svolgimento delle proprie attività, e quindi sicuramente le ODV, sono tenuti a iscriverli in un apposito registro. Questa previsione non si applica ai soli volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale.

Contabilità e bilancio

Per quanto riguarda la dimensione contabile di una ODV, l'art. 13 del CTS prevede in generale che tutti gli ETS debbano redigere un bilancio di esercizio formato da:

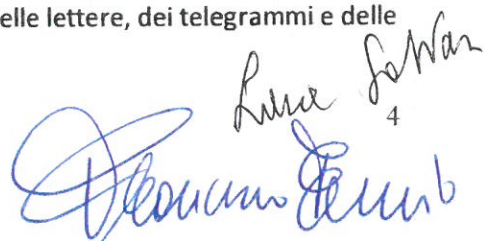
– **stato patrimoniale;**

– **rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente;**

– **relazione di missione** che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie (nella relazione deve inoltre essere documentato il carattere secondario e strumentale dell'attività connesse eventualmente svolte ai sensi dell'articolo 6)

Laddove però i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'ODV (e in genere dell'ETS) siano inferiori a € 220.000, il CTS prevede la possibilità di redigere un semplice rendiconto finanziario per cassa. Sia per quanto riguarda il bilancio che il rendiconto finanziario, entrambi da depositare presso il RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) usando facsimili contenuti in apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il consiglio nazionale del Terzo settore.

Sono invece difficilmente applicabili, stante la natura giuridica di una ODV, i commi 4 e 5 dell'art. 13 che prevedono rispettivamente per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale la tenuta delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice Civile (Libro giornale, libro degli inventari e le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle


Luna 4
4

fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite) e l'obbligo di deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle Imprese.

Fiscalità delle ODV

Per la disamina dell'apparato fiscale delle ODV si rimanda al regime fiscale per le ODV e relativo regime forfettario per le attività commerciali. Nell'ambito delle ODV sia stata prevista la decommercializzazione di alcune attività di natura commerciale per alcune tipologie di attività svolte dalle ODV (Art. 84). Il testo della norma riprende sostanzialmente l'impianto delle disposizioni del D.M. 25 maggio 1995.

A differenza di altre categorie speciali di ETS, il legislatore ha inteso specificare per le ODV le fonti dal quale trarre le proprie risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività (art. 33, c. 2): quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6. E con particolare attenzione è stato specificato che nell'ambito dello svolgimento di attività di interesse generale le ODV possono ricevere "soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate" (art. 33, c. 3). Si introducono così due importanti novità per le ODV non previste nella norma precedente: la possibilità di percepire "soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate" per le attività di interesse generale prestate dai volontari e la possibilità di svolgere, nell'ambito delle attività diverse (art. 6), attività di natura commerciale, tanto da prevedere un apposito "Regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato" (art. 86) che ne determina le modalità di gestione e i contorni applicativi.

Tutto ciò premesso il Presidente passa a dare lettura ed illustrare tutti gli articoli della bozza di Statuto di A.Ge. Rovigo O.D.V.

Dopo tale presentazione segue un'ampia discussione da parte di tutti i presenti, al termine della quale con voti unanime e palesi

L'Assemblea straordinaria

all'unanimità approva l'adozione del nuovo Statuto, che si allega alla presente della quale costituisce parte integrante e sostanziale, con cui A.Ge. Rovigo diviene "Associazione Genitori Rovigo - ODV" o anche più sinteticamente "A.Ge. Rovigo - ODV", dichiarando la presente deliberazione immediatamente esecutiva, incaricando il Presidente ed il Consiglio direttivo di A.Ge. Rovigo - ODV di provvedere alle relative incombenze amministrative conseguenti alla presente decisione.

IN ESECUZIONE IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO EX ART. 82, C. 3 e 5
DEL D.LGS 117/2017.

Oggetto n.2: Conferma incarichi a seguito dell'adozione del nuovo Statuto.

Stante quanto testè deliberato, Gino Furini, al fine conservare la piena operatività dell'Associazione "A.Ge. Rovigo - ODV", propone all'Assemblea straordinaria di confermare i seguenti soci nelle rispettive cariche:

CONSIGLIO DIRETTIVO

COGNOME	NOME	INDIRIZZO	CODICE FISCALE
Ennio	Francesco	Vicolo Goldoni n.39 Rovigo	NNEFNC69M26F382X
Furini	Gino	Via T. Albinoni 8 Rovigo	FRNGNI46B25L359C
Renai	Michela	Viale Venezia 18 Rovigo	RNEMHL70C51H620S
Gennaro	Nicola	Via Amendola 28 Rovigo	GNNNCL63C19H620R

PRESIDENTE

COGNOME	NOME	INDIRIZZO	CODICE FISCALE
Ennio	Francesco	Vicolo Goldoni n.39 Rovigo	NNEFNC69M26F382X

Gino Furini
Ennio

TESORIERE

COGNOME	NOME	INDIRIZZO	CODICE FISCALE
Furini	Gino	Via T. Albinoni 8 Rovigo	FRNGNI46B25L359C

SEDE SOCIALE: Via T. Albinoni 8 Rovigo

Dopo breve discussione, ritenuto di procedere in modo palese, non essendovi alcuno che abbia richiesto di procedere per voto segreto,

l'Assemblea straordinaria

all'unanimità approva di stabilire le seguenti cariche sociali di A.Ge. Rovigo - ODV, con decorrenza immediata, per dare continuità operativa all'associazione:

CONSIGLIO DIRETTIVO

COGNOME	NOME	INDIRIZZO	CODICE FISCALE
Ennio	Francesco	Vicolo Goldoni n.39 Rovigo	NNEFNC69M26F382X
Furini	Gino	Via T. Albinoni 8 Rovigo	FRNGNI46B25L359C
Renai	Michela	Viale Venezia 18 Rovigo	RNEMHL70C51H620S
Gennaro	Nicola	Via Amendola 28 Rovigo	GNNNCL63C19H620R

PRESIDENTE

COGNOME	NOME	INDIRIZZO	CODICE FISCALE
Ennio	Francesco	Vicolo Goldoni n.39 Rovigo	NNEFNC69M26F382X

TESORIERE

COGNOME	NOME	INDIRIZZO	CODICE FISCALE
Furini	Gino	Via T. Albinoni 8 Rovigo	FRNGNI46B25L359C

SEDE SOCIALE: Via T. Albinoni 8 Rovigo

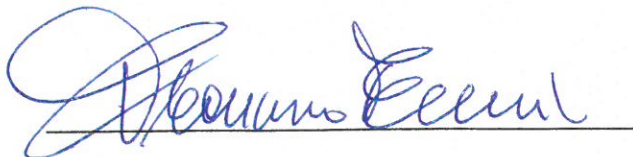
Alle ore 19,30, ritenuto non vi sia al momento null'altro da discutere il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea Straordinaria di A.Ge. Rovigo.

ALLEGATO: Statuto A.Ge. Rovigo ODV adottato il 27 ottobre 2020.

Il Segretario Verbalizzante: Salvan Laura



Il Presidente: Francesco Ennio



GIUNTA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI ROVIGO

PROGETTO N° 17 NOV 2020

N° 1656/S3

adunare //

ESENTE

ORIGINALI

L'ADDETTO

Gloria Ditta Zerbinatti

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Marianna Parente





ALBERTO alatto rogto il 11.7 NOV. 2020
al N. 1656 S 3
L'ADDETTO Vol. //
(*) Firma su delega di Gloria D'Amico Provinciale Marilena Parente
Associazione Genitori Rovigo - ODV

A.G.E. Rovigo - ODV

Via Tommaso Albinoni n.8 - 45100 - Rovigo (Ro)
c.f. 93021320291

STATUTO

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 27 ottobre 2020

Sommario:

- Art. 1 Costituzione
- Art. 2 Sede
- Art. 3 Durata
- Art. 4 Oggetto e finalità
- Art. 5 Associati
- Art. 6 Diritti e doveri degli associati
- Art. 7 Perdita della qualità di associato
- Art. 8 Organi dell'Associazione
- Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati
- Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati
- Art. 11 Validità dell'Assemblea
- Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
- Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
- Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 15 Il Presidente
- Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere
- Art. 17 Organo di Controllo
- Art. 18 Libri sociali
- Art. 19 Risorse economiche
- Art. 20 Esercizio finanziario
- Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
- Art. 22 Disposizioni generali

Laura Lohman

Antonio Benini

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "**Associazione Genitori Rovigo – ODV**" o anche più sinteticamente "**A.Ge. Rovigo - ODV**", qui di seguito detta anche "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) ¹, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo "ODV" nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
4. L'Associazione accetta in qualità di associato, quanto disposto dallo Statuto dell'Associazione Italiana Genitori – APS approvato in data 7 aprile 2019.
5. L'Associazione subentra in tutti i rapporti giuridici all'Associazione Genitori Rovigo APS, A.Ge. Rovigo APS, avente il codice fiscale 93021320291, della quale vuole essere continuatrice nella nuova veste giuridica per conservarne l'esperienza, le tradizioni e le importanti attività svolte nel territorio.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede in Italia, nel Comune di Rovigo (Ro), in Via Tommaso Albinoni n.8.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

¹ D.Lgs. 3-7-2017 n. 117

Art. 32. Organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

Art. 33. Risorse

1. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6.

3. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6.

Art. 34. Ordinamento ed amministrazione

1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. L'Associazione Genitori Rovigo – A.Ge. Rovigo - ODV è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, opera nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo e dall'Etica cristiana.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge a sua discrezione, in tutto o in parte in relazione alla propria programmazione periodica, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

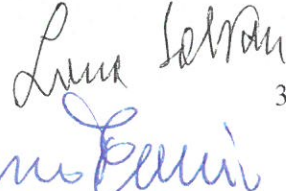
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;



3

- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività di interesse generale sono realizzate attraverso:

- ✓ La promozione della rappresentanza e della cittadinanza dei genitori per esercitare pienamente il proprio ruolo educativo;
- ✓ L'individuazione, l'implementazione e la promozione di azioni per sostenere la famiglia, per migliorare il sistema di istruzione e di formazione, per agire l'inclusione sociale, per migliorare la salute e raggiungere il benessere della persona e della collettività.
- ✓ Il coordinamento con il Centro Servizi al Volontariato della Provincia di Rovigo e del Veneto.
- ✓ Il coordinamento con il Comune di Rovigo, la Provincia di Rovigo, la Regione Veneto, il MIUR in tutte le sue articolazioni dal livello nazionale a quello locale.
- ✓ Il coordinamento con gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e presenti sul territorio oltre che con il CUR.

E in particolare mediante:

- ✓ L'elaborazione, la realizzazione e la diffusione di specifiche attività in ambito socio-educativo (in particolare gli incontri informativi e formativi, incontri formativi nelle scuole, progetti concordati con altri Soggetti, Enti pubblici e privati ed in particolare col CSV della Provincia di Rovigo);
- ✓ L'elaborazione, la realizzazione e la diffusione di progetti in ambito socio-assistenziale (in particolare gli sportelli di accoglienza, ascolto e orientamento, di mediazione culturale, anche in ambito ospedaliero e pediatrico).
- ✓ L'elaborazione, la realizzazione e la diffusione di progetti in ambito socio-culturale (cineforum, doposcuola, eventi culturali e ricreativi).

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

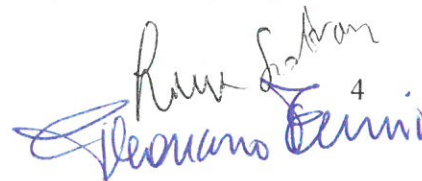
5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.


 Romano Ferraro 4

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- a) Decesso;
- b) Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- c) Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- d) Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;



d) Organo di controllo (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) Delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'associazione;
- b) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) Eleggere i componenti del consiglio direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale organo di controllo;
- e) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;
- g) Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente statuto;
- h) Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) Deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- j) Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

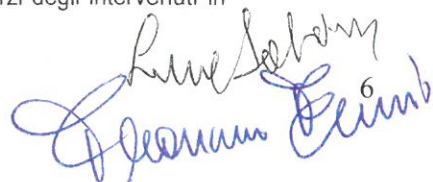
Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in



proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) Eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) Assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) Amministrare le risorse economiche dell'associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) Predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) Qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) Indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) Deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione;
- h) Deliberare l'adesione dell'associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) Decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) Deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;



- k) Proporre all'assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- l) Istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 4. Il Presidente in particolare:
 - a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) La redazione dei verbali delle sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) Curare la tempestività delle convocazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) La redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) Tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) Predisporre il bilancio dell'associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.


8

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

